Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Variazione di opere relative ai programmi di interventi in materia di edilizia ospedaliera universitaria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Viste le leggi 3 agosto 1949, n. 589; 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383;

Visti i decreti interministeriali 19 ottobre 1968; 23 gennaio 1970; 10 febbraio 1972; 28 marzo 1972 e 23 febbraio 1973, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi e sono state apportate variazioni ed integrazioni agli elenchi allegati ai decreti stessi per le costruzioni ospedaliere, di policlinici, cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati negli anni dal 1965 al 1972;

Considerata la opportunità di variare la natura e la destinazione dell'opera, in relazione a nuove esigenze prospettate dall'Università degli studi di Genova, destinataria del contributo dello Stato a suo tempo concesso per la realizzazione dell'opera stessa;

Sentiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, i Ministeri dell'interno e del tesoro;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annessi ai decreti interministeriali di approvazione dei programmi indicati in premessa è apportata la seguente variazione:

CLINICHE UNIVERSITARIE

Università degli studi di Genova:

natura dei lavori: ampliamento delle cliniche di neurochirurgia, otorinolaringoiatria, urologia ed ortopedia.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1977
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 272

(9779)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Suddivisione del territorio della regione Lazio in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 153 del 18 novembre 1976 del consiglio regionale del Lazio, avente ad oggetto: « Proposta di suddivisione del territorio regionale in distretti scolastici - Legge 30 luglio 1973, n. 477 »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Lazio;

Decreta:

Il territorio della regione Lazio è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

distretto n. 1 con sede a Rieti e comprendente i comuni di Rieti, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Borbona, Micigliano, Antrodoco, Borgo Velino, Castel S. Angelo, Leonessa, Labro, Morro Reatino, Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Greccio, Contigliano, Cittaducale, Monte S. Giovanni in Sabina, Montenero Sabino;

distretto n. 2 con sede a Poggio Mirteto e comprendente i comuni di Poggio Mirteto, Configni, Cottanello, Vacone, Montasola, Montebuono, Magliano Sabina, Tarano, Torri in Sabina, Casperia, Collevecchio, Selci, Roccantica, Cantalupo in Sabina, Poggio Catino, Salisano, Monteleone Sabino, Mompeo, Montopoli in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina, Toffia, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Poggio Moiano, Stimigliano, Forano, Scandriglia, Torricella in Sabina, Poggio S. Lorenzo, Casaprota;

distretto n. 3 con sede a Borgorose e comprendente i comuni di Borgorose, Belmonte in Sabina, Rocca Sinibalda, Longone Sabino, Colle di Tora, Castel di Tora, Ascrea, Paganico Sabino, Collegiove, Pozzaglia in Sabina, Nespolo, Turania, Collalto Sabino, Orvinio, Concerviano, Petrella Salto, Fiamignano, Varco Sabino, Marcetelli, Pescorocchiano;

distretto n. 4 con sede a Montefiascone e comprendente i comuni di Montefiascone, Proceno, Acquapendente, Onano, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Gradoli, Bolsena, Lubriano, Castiglione in Teverina, Latera, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Capodimonte, Marta;

distretto n. 5 con sede a Tarquinia e comprendente i comuni di Tarquinia, Cellere, Piansano, Tessennano, Canino, Arlena di Castro, Tuscania, Montalto di Castro, Monte Romano;

distretto n. 6 con sede a Viterbo e comprendente i comuni di Viterbo, Celleno, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina;

distretto n. 7 con sede a Vetralla e comprendente i comuni di Vetralla, Caprarola, Villa S. Giovanni, Ronciglione, Blera, Barbarano Romano, Capranica, Sutri, Vejano, Bassano Romano, Oriolo Romano, Carbognano;

distretto n. 8 con sede a Civitacastellana e comprendente i comuni di Civitacastellana, Bassano in Teverina, Orte, Vasanello, Vignanello, Vallerano, Gallese, Corchiano, Fabrica di Roma, Castel S. Elia, Nepi, Monterosi, Calcata, Faleria, Graffignano, Bomarzo;

distretto n. 9 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione I del comune di Roma;

distretto n. 10 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione II del comune di Roma;

distretto n. 11 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione III del comune di Roma;

distretto n. 12 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione IV del comune di Roma;

distretto n. 13 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione V del comune di Roma;

distretto n. 14 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione VI del comune di Roma;

distretto n. 15 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione VII del comune di Roma;

distretto n. 16 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione VIII del comune di Roma;

distretto n. 17 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione IX del comune di Roma;

distretto n. 18 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione X del comune di Roma;

distretto n. 19 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XI del comune di Roma;

distretto n. 20 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XII del comune di Roma;

distretto n. 21 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XIII del comune di Roma;

distretto n. 22 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XIV del comune di Roma;

distretto n. 23 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XV del comune di Roma;

distretto n. 24 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XVI del comune di Roma;

distretto n. 25 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XVII del comune di Roma;

distretto n. 26 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XVIII del comune di Roma;

distretto n. 27 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XIX del comune di Roma;

distretto n. 28 con sede a Roma e comprendente la circoscrizione XX del comune di Roma;

distretto n. 29 con sede a Civitavecchia e comprendente i comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella;

distretto n. 30 con sede a Bracciano e comprendente i comuni di Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano, Anguillara Sabazia, Cerveteri, Ladispoli;

distretto n. 31 con sede a Morlupo e comprendente i comuni di Morlupo, Mazzano Romano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Ponzano Romano, Filacciano, Torrita Tiberina, Nazzano, Civitella S. Paolo, Magliano Romano, Fiano Romano, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Sacrofano, Riano, Formello;

distretto n. 32 con sede a Monterotondo e comprendente i comuni di Monterotondo e Mentana;

distretto n. 33 con sede a Guidonia e comprendente i comuni di Guidonia, Nerola, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Monteflavio, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, Marcellina, S. Polo dei Cavalieri;

distretto n. 34 con sede a Tivoli e comprendente i comuni di Tivoli, Castel Madama, Ciciliano, S. Gregorio di Sassola, Pisoniano, Poli, Casape;

distretto n. 35 con sede a Subiaco e comprendente i comuni di Subiaco, Vivaro Romano, Vallinfreda, Percile, Licenza, Cineto Romano, Riofreddo, Roccagiovine, Mandela, Arsoli, Roviano, Vicovaro, Anticoli Corrado, Saracinesco, Marano Equo, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Agosta, Rocca Canterano, Cerreto Laziale, Canterano, Gerano, Rocca S. Stefano, Jenne, Arcinazzo Romano, Affile, Bellegra, Olevano Romano, Sambuci, Vallepietra, Roiate;

distretto n. 36 con sede a Palestrina e comprendente i comuni di Palestrina, Gallicano nel Lazio, Zagarolo, Cave, Castel S. Pietro, Rocca di Cave, Genazzano, Capranica Prenestina, S. Vito Romano;

distretto n. 37 con sede a Frascati e comprendente i comuni di Frascati, Colonna, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Roccapriora, Grottaferrata, Rocca di Papa;

distretto n. 38 con sede a Colleferro e comprendente i comuni di Colleferro, Labico, Valmontone, Artena, Gavignano, Segni, Gorga, Montelanico, Carpineto Romano;

distretto n. 39 con sede a Velletri e comprendente i comuni di Velletri e Lariano;

distretto n. 40 con sede a Marino e comprendente i comuni di Marino e Ciampino;

distretto n. 41 con sede a Pomezia e comprendente i comuni di Pomezia ed Ardea;

distretto n. 42 con sede ad Albano e comprendente i comuni di Albano, Castelgandolfo, Ariccia, Nemi, Genzano, Lanuvio;

distretto n. 43 con sede ad Anzio e comprendente i comuni di Anzio e Nettuno;

distretto n. 44 con sede ad Aprilia e comprendente il comune di Aprilia;

distretto n. 45 con sede a Cisterna e comprendente i comuni di Cisterna di Latina, Cori, Roccamassima;

distretto n. 46 con sede a Latina e comprendente i comuni di Latina, Norma, Sermoneta;

distretto n. 47 con sede a Sezze e comprendente i comuni di Sezze, Pontinia, Bassiano, Sabaudia, Priverno, Sonnino, Roccasecca dei Volsci, Prossedi, Maenza, Roccagorga;

distretto n. 48 con sede a Terracina e comprendente i comuni di Terracina, Sperlonga, Fondi, Monte S. Biagio, Lenola, Campodimele, S. Felice Circeo;

distretto n. 49 con sede a Formia e comprendente i comuni di Formia, Gaeta, Itri, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Minturno, Castelforte, Ponza, Ventotene;

distretto n. 50 con sede ad Anagni e comprendente i comuni di Anagni, Serrone, Piglio, Acuto, Fiuggi, Paliano, Trevi nel Lazio, Filettino, Sgurgola;

distretto n. 51 con sede ad Alatri e comprendente i comuni di Alatri, Guarcino, Vico nel Lazio, Torre Caietani, Trivigliano, Collepardo, Monte S. Giovanni Campano, Boville Ernica, Veroli;

distretto n. 52 con sede a Ferentino e comprendente i comuni di Ferentino, Morolo, Supino, Fumone;

distretto n. 53 con sede a Frosinone e comprendente i comuni di Frosinone, Torrice, Arnara;

distretto n. 54 con sede a Ceccano e comprendente i comuni di Ceccano, Villa S. Stefano, Amaseno, Giuliano di Roma, Patrica;

distretto n. 55 con sede a Ceprano e comprendente i comuni di Ceprano, Ripi, Strangolagalli, Pofi, Castro dei Volsci, Falvaterra, S. Giovanni Incarico, Pastena, Pico, Vallecorsa;

distretto n. 56 con sede a Sora e comprendente i comuni di Sora, Pescosolido, Posta Fibreno, Campoli Appennino, Broccostella, Isola Liri, Fontechiari, Arpino, Fontana Liri, Santopadre, Arce, Rocca d'Arce, Colfelice, Castelliri;

distretto n. 57 con sede ad Alvito e comprendente i comuni di Alvito, S. Donato Val di Comino, Settefrati, Picinisco, Gallinaro, Casalvieri, Atina, Casalattico, Villa Latina, S. Biagio Saracinisco, Belmonte Castello, Vicalvi;

distretto n. 58 con sede a Pontecorvo e comprendente i comuni di Pontecorvo, Castrocielo, Colle S. Magno, Roccasecca, Piedimonte S. Germano, Aquino, Esperia;

distretto n. 59 con sede a Cassino e comprendente i comuni di Cassino, Acquafondata, Vallerotonda, Terelle, S. Elia Fiumerapido, Villa S. Lucia, Cervaro, Viticuso, S. Vittore, Pignataro Interamna, S. Apollinare, S. Giorgio a Liri, S. Ambrogio sul Garigliano, Castelnuovo Parano, Ausonia, Coreno Ausonio, Vallemaio, S. Andrea sul Garigliano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977
Registro n. 94 Istruzione, foglio n. 327

(9855)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodoserina Ava » della ditta Alberto Zizzini, in Roma. (Decreto di revoca n. 5001/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 30 agosto 1952, con il quale venne registrata al n. 6919 la specialità medicinale denominata « Jodoserina Ava » nelle preparazioni 12 fiale × 2 cc con vit. B_1; flacone elixir × g 125 con vit. B_1; 12 fiale × 2 cc tipo semplice e flacone × g 125 di elixir tipo semplice, a nome della ditta Alberto Zizzini, con sede in Roma, via Michele di Lando, 35, pro-

dotta presso l'officina farmaceutica della ditta Istituto sperimentale romano, con sede in Roma, via Campo Marzio, 12;

Visto il decreto n. 3724/R del 30 gennaio 1962, con il quale venne revocata, in seguito a rinuncia della ditta interessata, la preparazione flacone × g 125 di elixir tipo semplice della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodoserina Ava » nelle preparazioni 12 fiale × 2 cc con vit. B_1; flacone × g 125 di elixir con vit. B_1 e 12 fiale × 2 cc tipo semplice, registrata al n. 6919, in data 30 agosto 1952, a nome della ditta Alberto Zizzini, con sede in Roma, via Michele di Lando, 35.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9639)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valero bromo tonico Paolini » della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, in Roma. (Decreto di revoca n. 5020/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 agosto 1950 e 13 marzo 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 3782, 3782/A, 3782/B e 3782/C, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Valero bromo tonico Paolini » sciroppo tipo vitaminico e le relative categorie fiale × 2 cc tipo vitaminico, sciroppo tipo sinergico e fiale × 2 cc tipo sinergico, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 15 (già con sede in Roma, via Corvisieri, 1), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Valero bromo tonico Paolini » sciroppo tipo vitaminico e delle relative categorie fiale × 2 cc tipo vitaminico, sciroppo tipo sinergico e fiale × 2 cc tipo sinergico, registrate rispettivamente ai numeri 3782, 3782/A, 3782/B e 3782/C, in data 11 agosto 1950 e 13 marzo 1965, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 15.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9636)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Gandolfi e C., in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lonigo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1970, con il quale la S.p.a. Gandolfi e C. è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Lonigo (Vicenza), via Battisti n. 190, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 1° agosto 1975, con la quale la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con due celle frigorifere di nuova costruzione da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 511 del 31 ottobre 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gandolfi e C., con sede in Milano, via Piranesi n. 18, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lonigo (Vicenza), via Cesare Battisti n. 190, con due celle frigorifere di nuova costruzione,

indicate con i numeri 9 e 10 e meglio descritte nella relazione tecnica e nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, nelle quali possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(9661)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1977.

Autorizzazione alla società Parmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Parmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Parma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Parmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9782)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1977.

Autorizzazione alla società Fiduciaria emiliana - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria emiliana - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria emiliana - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9783)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Socomari S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due riduttori marini di origine e provenienza Belgio, la ditta Socomari S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.B. 309.758, di cui al mod. *B*-Import n. 4931623 del 15 luglio 1975 della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente la operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 28 maggio 1976 con un ritardo, quindi, di duecentottantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 988879 del 18 novembre 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che lo smarrimento dei documenti d'importazione è una motivazione di carattere strettamente aziendale e non può quindi essere invocata quale esimente dall'obbligo dell'impegno assunto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 18 ottobre 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Socomari S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5% di Fr.B 309.758, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9861)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio Cantoni S.p.a., in Castellanza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchinari per l'industria tessile del valore complessivo di D.M. 745.970 di origine e provenienza Repubblica federale di Germania la ditta Cotonificio Cantoni S.p.a., in Castellanza (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 147.850 di cui al mod. *B*-Import n. 5266180 del 27 novembre 1975 della Banca di Legnano, sede di Legnano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como in più lotti, con ritardi da tre mesi circa a quattro mesi e mezzo circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490192 del 15 giugno 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore ha inteso giustificare il ritardato perfezionamento dell'operazione con ritardi di consegna da parte del fornitore e che, come risulta da lettera del fornitore stesso, tali ritardi sono stati a loro volta causati dalla necessità di non precisati « accordi tecnici » fra i contraenti che hanno causato il differimento nell'ultimazione della fornitura e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio Cantoni S.p.a., in Castellanza (Varese), mediante fidejussione della Banca di Legnano nella misura del 5% di D.M. 147.850 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(9862)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1885/77 della commissione, del 18 agosto 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 214 *del* 22 *agosto* 1977.

(48/C)

Regolamento (CEE) n. 1886/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1887/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1888/77 della commissione, del 17 agosto 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1889/77 della commissione, del 17 agosto 1977, relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1890/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 232/75 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati.

Regolamento (CEE) n. 1891/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 22/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di un primo quantitativo di burro in virtù del regolamento (CEE) n. 2452/76.

Regolamento (CEE) n. 1892/77 della commissione, del 19 agosto 1977, relativo a misure eccezionali d'intervento da adottare nel settore della carne bovina e concernente alcune regioni d'Italia.

Regolamento (CEE) n. 1893/77 della commissione, del 19 agosto 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1894/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1895/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1896/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1897/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle viti per legno della voce doganale ex 73.32, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1898/77 della commissione, del 19 agosto 1977, rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1899/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1900/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1901/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1902/77 della commissione, del 19 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 212 *del* 20 *agosto* 1977.

(49/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977:

Lafasciano Luigi, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Breganze, stesso distretto notarile.

Gaddi Maurizio, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Pennacchio Emilio, notaio residente nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Bellini Luigi, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Roma.

Torella Pasquale, notaio residente nel comune di Castel San Giorgio, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Nocera Inferiore, stesso distretto.

Barela Guglielmo, notaio residente nel comune di Siano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pontecagnano Faiano, stesso distretto notarile.

Florio Domenico, notaio residente nel comune di Oppido Mamertino, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona.

Ventura Giuseppe, notaio residente nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Castiglione del Lago, stesso distretto notarile.

Pizzutelli Maria Bianca Argentina, notaio residente nel comune di Celenza sul Trigno, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti.

Pizzutelli Maria Bianca Argentina, notaio residente nel comune di Celenza sul Trigno, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Guardiagrele, distretto notarile di Chieti.

Vincenti Ennio, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Campli, stesso distretto notarile.

Incardona Francesco, notaio residente nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Alcamo, stesso distretto notarile.

Giffone Francesco, notaio residente nel comune di Rombiolo, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi.

Giuliani Pietro Lelio, notaio residente nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Acquapendente, distretto notarile di Viterbo.

Des Loges Massimo, notaio residente nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Lauro, stesso distretto notarile.

(10033)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci, in Modena

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977, la dott.ssa Elviranna Agnini Nizzola è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci, in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 12 settembre 1962, repertorio n. 9248/3434, reg. soc. n. 4248, già sciolta con precedente provvedimento 13 gennaio 1976 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(9840)

Scioglimento del consorzio edilizio cooperative « Ragestat » società cooperativa a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 8 settembre 1977 il consorzio edilizio cooperative « Ragestat », società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Giantommaso Parisi in data 12 giugno 1972, rep. n. 37129, reg. soc. n. 2597, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9866)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sessantadue posti di direttore in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, recante modificazioni ed integrazioni del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente le nuove piante organiche delle carriere direttive di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a trentanove posti di direttore nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (anno 1974);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire altri ventitre posti di direttore (anno 1975);

Ritenuto pertanto, di dover bandire un unico concorso per complessivi sessantadue posti di direttore UU.PP.I.C.A.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantadue posti di direttore in prova (parametro 307) nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli impiegati delle carriere direttive dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i quali abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nelle carriere stesse;

b) gli impiegati delle carriere direttive degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quali abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella carriera;

c) gli impiegati delle carriere di concetto delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere stesse e siano muniti di diploma di laurea;

d) gli impiegati della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera e siano muniti di diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti di cui ai punti *c*) e *d*) devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; in scienze economiche e commerciali; in scienze politiche; in scienze sociali; in scienze sociali e politiche; in scienze sociali, politiche ed ammnistrative; in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); in scienze coloniali; in scienze statistiche e demografiche; in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il titolo di studio conseguito;
4) la carriera di appartenenza e decorrenza nella stessa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale degli affari generali dopo scaduto il termine di cui al precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale degli affari generali, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 3 o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia della laurea stessa in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il titolo di studio prescritto dall'art. 3.

Tale documento deve essere prodotto esclusivamente dai candidati impiegati delle carriere di concetto delle camere di commercio e degli uffici provinciali.

B) Estratto dell'atto di nascita.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*), ove occorra, ed *F*) del presente articolo.

I candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *c*) del precedente art. 2 dovranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attestante la carriera di appartenenza, la decorrenza e la qualifica rivestita.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

I documenti di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero e ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 11.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una teorico-pratica, ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema che verterà su una delle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;

2) economia politica.

La prova teorico-pratica consisterà nella soluzione di questioni connesse con l'attività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riguardo all'applicazione della legislazione sugli uffici provinciali industria, commercio e artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto costituzionale;

c) scienza delle finanze;

d) elementi di statistica;

e) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo (il candidato indicherà nella domanda la lingua prescelta).

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2, piano primo (parlamentino), nei giorni 28 e 29 marzo 1978, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perché la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A*, al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 15.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di direttore in prova (parametro 307) nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a direttore in prova sarà corrisposto il trattamento economico del parametro 307 della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1977
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 293

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale e degli affari generali - Divisione I - Sezione II (*ufficio concorsi*) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessantadue posti di direttore in prova (parametro 307) nella carriera direttiva, ruolo dei direttori, degli UU.PP.I.C.A.

All'uopo fa presente:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

2) di aver prestato servizio come impiegato presso . . . .;

3) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

4) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua francese o inglese o tedesca.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

(9670)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento a trentadue segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1977, n. 210, col quale è stato bandito il concorso per trasferimento a segreterie generali di seconda classe vacanti nel territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre stesso anno, n. 245, col quale la segreteria generale di seconda classe del comune di Cento è stata inclusa fra quelle messe a concorso con citato provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui in premessa è prorogato al 31 ottobre 1977.

Roma, addì 17 settembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(10034)

OSPEDALE «DE LUCA E ROSSANO» DI VICO EQUENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale (secondo posto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(9970)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(9886)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso a quattro posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(9977)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 ottobre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(10015)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scad alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(9882)

OSPEDALE « M. PAGLIARI » DI MASSAFRA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(9881)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(9887)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Cuore di Gesù » di Benevento, a:

un posto di aiuto della sezione di cardiologia aggregata alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ospedale « S. Cuore di Gesù » di Benevento o alla presidenza dell'ente in Roma.

(9971)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(9872)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1977, n. **29**.

Consolidamento e trasferimento degli abitati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 5 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, provvede a sua cura e spese agli interventi per il consolidamento e trasferimento degli abitati della Regione minacciati da frane.

Il consiglio regionale determina, di volta in volta, sentito il comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 34 della legge regionale *8 febbraio 1977, n.* 10, quali altri abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento e/o del trasferimento.

Art. 2.

Il consiglio comunale, sentito l'ufficio tecnico regionale territorialmente competente e in conformità dei piani di bacino, elaborerà il piano tecnico-finanziario con un elenco, in ordine prioritario, delle opere da costruire ai fini del consolidamento, che sarà trasmesso alla Regione.

La Regione adotta il piano pluriennale degli interventi.

Il piano, in relazione alle fenomenologie caratterizzanti i dissesti del bacino idrografico in cui ricadono gli abitati, conterrà essenzialmente la previsione delle opere e dei lavori occorrenti al presidio delle strutture urbane nonché l'elencazione delle priorità degli interventi, tenuto conto delle indicazioni elaborate dai comuni ai sensi del primo comma.

Art. 3.

Ai fini del trasferimento totale o parziale degli abitati, la Regione, sentiti i comuni interessati, indica le zone da abbandonare e quelle da destinare ai nuovi insediamenti valutando l'opportunità di localizzarli anche in territori di comuni limitrofi, in armonia con gli strumenti urbanistici in atto.

Le zone per i nuovi insediamenti saranno individuate in relazione alla loro funzione strategica e di suscettività di sviluppo agricolo, turistico, industriale, senza prescindere da una accurata indagine geologica.

Art. 4.

Qualora il piano di trasferimento interessi più comuni, lo stesso sarà predisposto dai comuni interessati. Ove questi non vi provvederanno entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, secondo comma, il piano sarà redatto dall'ufficio urbanistico regionale. Il relativo onere sarà a carico della Regione.

Art. 5.

Il consiglio comunale del comune da trasferire compilerà l'elenco delle case da abbandonare e dei proprietari capifamiglia in esse effettivamente residenti, provvedendo alla pubblicazione, previa deliberazione, nell'albo comunale per la durata di giorni quindici.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati dovranno dichiarare se intendano trasferirsi nella zona di nuovo insediamento. Entro il medesimo termine è consentito anche alle persone non residenti nelle zone da abbandonare, ma appartenenti al comune interessato di fare domanda di trasferimento nel nuovo centro.

Art. 6.

Scaduti i termini di cui all'art. 5 il consiglio comunale formerà l'elenco dei capifamiglia cui siano da assegnare le aree edificatorie, tenendo distinti l'elenco dei residenti nelle zone da abbandonare, quello dei proprietari non residenti e quello delle altre persone di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Eventuali ricorsi contro le delibere di approvazione degli elenchi da presentare entro trenta giorni a decorrere dalla data di scadenza della pubblicazione, saranno decisi in via definitiva dal consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

Art. 7.

I comuni interessati, tenendo presenti gli elenchi definitivi di cui all'art. 6 e la zona prescelta per il trasferimento, redigeranno il piano di trasferimento entro centoventi giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Il piano di trasferimento approvato ai sensi della presente legge ha valore di piano di zona di cui alla legge n. 167/1962 e successive modificazioni e integrazioni.

Con l'approvazione del piano vengono definite le urbanizzazioni primarie e secondarie occorrenti, da realizzare a cura della Regione. Tutte le altre attrezzature e servizi civili e sociali saranno definiti nel quadro della programmazione comprensoriale.

Nel caso il trasferimento interessi più comuni, la giunta regionale indica il comune che dovrà redigere il piano di trasferimento.

Il piano di trasferimento è gestito dal comune in cui avrà sede il nuovo abitato, in conformità alla legge urbanistica e alle norme tecniche di attuazione. Il sindaco può rilasciare concessioni per costruire nell'ambito del piano di trasferimento anche a coloro che non abbiano domandato di trasferirsi, purché siano rispettate le norme di attuazione del piano medesimo.

Art. 8.

L'assegnazione dei lotti avverrà, con carattere prioritario secondo l'ordine degli elenchi di cui all'art. 6, con le modalità del sorteggio da effettuarsi, nell'ambito di ciascun elenco, a cura di una commissione nominata dal consiglio comunale e composta da cinque membri compreso il sindaco e almeno un avente diritto all'assegnazione. La delibera del consiglio comunale riguardante l'assegnazione dei lotti sarà trasmessa alla Regione, unitamente all'elenco degli assegnatari.

Il sorteggio che potrà effettuarsi anche per gruppi di lotti, avverrà rispettando l'ordine prioritario delle zone da trasferire. Effettuato il sorteggio il comune interessato, provvederà alle formalità di concessione delle aree senza oneri per gli assegnatari.

Spetta comunque al consiglio comunale valutare l'opportunità di riservare una quota dei lotti, sulla base delle domande presentate, ai proprietari non residenti in quanto emigrati.

Art. 9.

Nessuno potrà avere più di una assegnazione di una area.

E' fatto divieto di assegnare aree a chi abbia avuto già assegnata una casa costruita a totale carico o con il concorso dello Stato, e l'assegnazione può essere revocata nel caso che l'avente diritto riceva anche successivamente un alloggio in assegnazione.

La revoca in ogni caso è fatta, su proposta della commissione di cui all'art. 8, con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 10.

Per il sistema di assegnazione si fa riferimento alle norme fissate dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ferma restando la disciplina della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, le case costruite sulle aree assegnate sono, comunque, inalienabili per dieci anni se costruite con il concorso, in qualunque modo, della Regione.

Gli atti di alienazione sono nulli di diritto. In caso di revoca di assegnazione i lotti disponibili saranno riassegnati dalla commissione ad altri aventi diritto.

Art. 11.

Le case sgomberate o abbandonate, unitamente alle aree su cui insistono, diverranno, previa espropriazione, di proprietà del comune.

Il comune predisporrà gli interventi necessari per il risarcimento o anche una diversa utilizzazione delle aree abbandonate.

Art. 12.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le pratiche espropriative e per la determinazione delle indennità si applicano le norme relative di cui alla legge 21 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13.

Nel quadro della programmazione degli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e del soddisfacimento delle esigenze abitative, la Regione si riserva di disciplinare eventuali interventi di agevolazioni creditizie in favore degli assegnatari di aree concesse ai sensi della presente legge.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 agosto 1977

VERRASTRO

(9604)

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. **30.**

Modifica alla legge regionale 1° aprile 1975, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 1° aprile 1975, n. 28, viene così modificato:

La consulta elegge nel suo seno un comitato composto di otto membri.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 agosto 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. **31.**

Prestiti per la meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione Basilicata potranno concedere per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in ragione di lire 200 milioni per ogni esercizio dal 1977 al 1981 e la spesa conseguente farà carico al capitolo *ex novo*: « Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » dello stato di previsione della Regione per l'anno 1977 e allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 2.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di prestito previste dalla presente legge è quello periodicamente determinato dallo Stato con decreto interministeriale.

Il concorso regionale è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, art. 34.

L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma, al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse, di altri diritti erariali, e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai prestatari.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà calcolato in semestralità o annualità corrisposte anticipatamente.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera di giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 3.

I prestiti avranno durata fino a cinque anni e saranno concessi nella misura massima del 75 % della spesa ammissibile, mentre per le cooperative il prestito sarà concesso nella misura del 90 % della predetta spesa ammissibile.

Art. 4.

La concessione dei prestiti è subordinata al nulla-osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti dell'ordinamento produttivo dell'azienda, da rilasciarsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

Art. 5.

I prestiti saranno concessi a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti e, nel loro ambito, da giovani compresi negli elenchi di cui alla legge sull'occupazione giovanile.

Art. 6.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961, n. 454, 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 giugno 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto allo atto della somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20 % da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il 1977 con riduzione di pari importo del capitolo 7291 e per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 con i fondi provenienti dal riparto del fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 7291. — Fondo globale per interventi legislativi in corso . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 2961 (*ex novo*). — Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura . . . . . . L. 200.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 agosto 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. **32**.

Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo turistico sul territorio, la Regione concede contributi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge:

a) per costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento di alberghi, case-albergo a rotazione d'uso, pensioni, villaggi turistici a tipo alberghiero, campeggi, ostelli per la gioventù, stabilimenti termali e balneari;

b) per impianti e servizi complementari ai complessi ricettivi e turistici di cui ai commi precedenti, compresi quelli sportivi e ricreativi connessi;

c) per l'arredamento delle opere di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

Direttive generali e programmi d'intervento

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva la delimitazione delle aree di interesse turistico della Regione ai fini degli interventi di cui al precedente art. 1; approva altresì le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente:

alle priorità territoriali di sviluppo turistico;

alle tipologie ricettive preferenziali;

alle dimensioni massime globali delle iniziative nelle singole aree.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e misura dei contributi

I contributi sono concessi ad operatori privati e ad enti locali nella forma di partecipazione alle spese per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1. La misura del contributo è fissata nel 35 % delle spese occorrenti per la realizzazione degli investimenti fissi; tale contributo è maggiorato da un ulteriore 5 % per spese di arredamento.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze disposte, allo stesso titolo, dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 4.

Procedure e modalità per il conseguimento dei contributi

Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi, dirette alla giunta regionale, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di marzo di ogni anno, anche al sindaco del comune, nella cui circoscrizione si chiede di realizzare l'iniziativa.

Esse devono essere corredate da:

progettazione delle opere consistente nei seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante prospetti e sezioni dell'opera, computo metrico estimativo;

concessione edilizia;

nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

previsione delle modalità di gestione;

elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente o dell'eventuale gestione;

piano di finanziamento con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;

titolo di proprietà o titolarità dell'esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile, assenso del proprietario all'esecuzione delle opere);

atto di impegno, registrabile presso l'ufficio dei registri immobiliari, al mantenimento della destinazione originaria dell'opera, per almeno dieci anni a meno che non intervenga espresso esonero da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

Programma annuale di intervento e modalità di concessione dei contributi

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale approva il programma annuale di intervento proposto dalla giunta regionale sulla base delle direttive di cui all'art. 2 e delle domande pervenute in termine.

La concessione dei singoli contributi seguirà con decreto del presidente della giunta regionale con cui verranno stabilite, altresì, le clausole operative, tecniche e finanziarie, cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

Art. 6.

Condizioni per la concessione del contributo

Pena l'automatica decadenza dal beneficio, l'opera oggetto del contributo:

deve essere iniziata entro quattro mesi dalla data di concessione;

deve essere completata e funzionante entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

Per comprovati motivi, il presidente della giunta, su proposta dell'assessore al turismo, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga di congrua durata.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 avrà luogo:

per il 15 % dell'importo degli investimenti fissi, non appena accertata l'avvenuta esecuzione di opere pari alla metà di detti investimenti;

per un altro 20 % (di cui il 5 % per arredamento) ad avvenuto completamento dei lavori, relativo collaudo e conseguita autorizzazione all'apertura dell'esercizio o ad avvenuta attivazione delle opere eseguite, nonchè a seguito di accurata verifica delle spese di arredamento;

per il residuo 5% a dodici mesi dall'inizio dell'effettiva gestione.

Gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti di volta in volta dal competente ufficio turismo del dipartimento attività produttive della Regione.

Art. 8.

Revoca della concessione del contributo

La concessione del contributo può essere revocata con decreto motivato dal presidente della giunta regionale, sentito l'interessato e su conforme proposta dell'assessore al turismo:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto;

b) quando venga mutata la destinazione dell'opera o della iniziativa rispetto all'impegno assunto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda e registrato a seguito della concessione del contributo;

c) quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi sociali o contratti di lavoro, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici;

d) il provvedimento del presidente della giunta regionale è definitivo.

Le quote del contributo eventualmente già erogate dovranno essere rimborsate secondo le procedure di legge, con totale recupero degli interessi frattanto maturati.

Art. 9.

Comitato tecnico di consulenza turistico-alberghiera

Ai fini dell'applicazione della presente legge, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, presso l'ufficio turismo del dipartimento attività produttive, un comitato tecnico di consulenza turistico-alberghiera, presieduto dall'assessore o da un suo rappresentante.

Su proposta dell'assessore al turismo, il presidente della giunta ne nomina componenti:

cinque funzionari regionali, designati dagli assessori al turismo, ai lavori pubblici, al bilancio, all'agricoltura ed alla sicurezza sociale;

cinque esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, di cui tre designati dalla giunta e due dal consiglio regionale.

Sono riservate a detto comitato le attribuzioni seguenti:

formulare parere sulla programmazione turistica regionale e sui piani annuali d'intervento, suggerendo iniziative in ordine allo sviluppo turistico regionale nel contesto nazionale e delle istituzioni internazionali;

riferire all'assessore circa le risultanze dell'esame delle domande pervenute (cfr. art. 2);

esprimere il parere tecnico previsto dall'art. 4 in ordine allo svincolo della destinazione dell'opera sovvenzionata;

riferire, nel corso dei lavori ed in previsione dell'abilitazione all'esercizio, sulla rispondenza delle opere ai progetti approvati;

svolgere opere di consulenza alla gestione e di particolare assistenza aziendale per il funzionamento e l'attivazione delle iniziative indicate all'art. 1.

Le funzioni di segreteria del comitato saranno svolte dall'ufficio turismo.

Fino a quando non verrà reperito personale qualificato residente nei vari comprensori di sviluppo, il comitato potrà avvalersi della collaborazione, richiesta volta per volta, di funzionari e tecnici operanti presso enti pubblici.

Art. 10.

Oneri finanziari e previsioni di bilancio

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trovera la seguente copertura:

a) con le entrate derivanti dall'art. 7 della legge n. 183/76;

b) con le disponibilità di cui al cap. 5901 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1977;

c) con L. 1.050.000.000 derivanti dalle entrate ex art. 9 della legge n. 281/70.

La spesa per il 1977 farà carico al cap. 5901: « Contributi in conto capitale per lo sviluppo della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi » e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.

L'onere derivante dal funzionamento del comitato di cui all'art. 9, valutabile in lire 5 milioni annui, farà carico, per lo esercizio finanziario 1977-80, ai capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti all'art. 550 del bilancio 1977.

Art. 11.

Con la presente si intendono abrogate le leggi regionali n. 41/1973 e n. 5/1974, ad eccezione dei programmi di intervento già predisposti dalla giunta regionale sulla base delle predette leggi e nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esse relative.

Per l'anno 1977, il termine per la presentazione delle domande, previsto dall'art. 4, è prorogato al 31 ottobre 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 agosto 1977

VERRASTRO

(9605)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1977, n. 5.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, contenente norme integrative dell'assicurazione di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1976, n. 12, è sostituita dal seguente:

« I contributi erogati alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ai sensi del presente titolo non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle casse da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per la parte in cui non sono diretti ad assicurare anche i mezzi per l'estensione dell'assistenza ospedaliera ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9760)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772560)